*Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I*

Anno 118° — Numero 37

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Mercoledì, 9 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1976



### 1977



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Veneto



### Regione Sardegna



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **969.**

**Autorizzazione all'associazione « Italia Nostra », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Italia Nostra », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal dott. Guido Morselli con testamento olografo pubblicato con verbale 1° ottobre 1973, n. 32612/887 di repertorio, a rogito dott. Bruno Volpe, notaio in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1977
*Registro n.* 1 *Beni culturali, foglio n.* 234

LEGGE 8 febbraio 1977, n. **16**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente*:

Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

Art. 2.

Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella presente legge non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione non è stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la pena stessa non può essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 febbraio 1977, n. **17**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente*:

Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Montescudaio » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il rico-

noscimento della denominazione di origine controllata « Montescudaio » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Montescudaio » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1976, n. 88;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montescudaio » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Montescudaio » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Montescudaio ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Montescudaio » del tipo « Vin Santo » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

*a*) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

*b*) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

*c*) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Montescudaio » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti

per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977*
*Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 207*

*Disciplinare di produzione dei vini « Montescudaio »*

Art. 1.

La denominazione di origine « Montescudaio » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montescudaio » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano Toscano dall'85 al 70 %;

Malvasia del Chianti e Vermentino, da soli o congiuntamente, dal 30 al 15%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni ad uve bianche, « raccomandati » o « autorizzati » per la zona e presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 10% del totale.

Il vino « Montescudaio » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dall'85 al 65%;

Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 15 al 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve di altri vitigni ad uve rosse, « raccomandati » o « autorizzati » per la zona e presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 10% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Montescudaio » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, e parte dei comuni di Montecatini Val di Cecina e Santa Luce.

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Montecatini di Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino in località C. Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a C. Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nord-est lungo il corso di acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia. Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia a ovest la località Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi il confine settentrionale del comune di Montecatini di Val di Cecina. Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare, in località pod. Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima fino a nord e poi verso sud-ovest sino all'incrocio con il confine di Castellina Marittima, in località pod. Delle Gusciane, da qui prosegue verso nord-ovest lungo il confine di Castellina Marittima ed all'incrocio con quello di Santa Luce segue quest'ultimo in direzione est per breve tratto e poi nord fino a quota 527 a sud di M. Prunicce. Da quota 527 in direzione nord-est raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all'origine del Baro dei Rosecoli, ridiscende quindi tale corso d'acqua verso ovest sino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimità del podere Molino. Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell'ultimo tratto il torrente Sterza fino all'altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimità del km 16, raggiunta tale strada provinciale al km 5,5 circa la segue verso sud sino alla quota 57 (km 6,200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (C. Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il B.tro del rio del Querceto che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto raggiunge tale località lungo la medesima e, sempre verso nord prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, P. Sassicaia, Tegolaia fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimità del km 22. Segue verso nord-ovest tale strada e di poco superato il km 24 prosegue per il B.tro dell'Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia ad ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando ad ovest il podere La Rocca, il C. Morelli e quindi, verso nord-ovest, passa a sud della località Cerbaina quindi, all'altezza di Sorboiano incrocia la strada per Montecatini di Val di Cecina la segue verso nord raggiungendo quest'ultimo centro abitato da dove è cominciata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Montescudaio » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Montescudaio » non deve essere superiore nel tipo bianco a q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini « Montescudaio » bianco e rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche se solamente in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 per i vini « Montescudaio ».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Montescudaio » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «Montescudaio» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso, morbido, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, di giusto corpo, mediamente tannico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino «Montescudaio» bianco possono essere destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei detti limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti in legno (caratelli) di capacità non superiore ai due ettolitri;

l'immissione al consumo del «Montescudaio» bianco vin santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il «Montescudaio» bianco vin santo, deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
gradazione alcoolica minima svolta: 14;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montescudaio» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1163)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Scandiano» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano», corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Bianco di Scandiano» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1976, n. 134;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Bianco di Scandiano».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori inte-

ressati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianco di Scandiano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tale caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidati dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1977
*Registro n.* 1 *Agricoltura, foglio n.* 206

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco di Scandiano » deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolina) nella misura minima dell'85%, Malvasia di Candia e Trebbiano Romagnolo, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

Il vino « Bianco di Scandiano » deve essere prodotto nel comune di Scandiano e comuni finitimi con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Scandiano, Albinea, Reggio Emilia, Casal Grande, Castellarano, Viano ed è così delimitata:

partendo ad ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località di Cristo e Case Camoirani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che passando in prossimità di quota 83, quota 77 giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per C. Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge, con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna delle Nevi e, da questa località, toccando quote 78 e 76 prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per C. Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione, segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge C. Piloni ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cà de' Prodi, Telarolo, Rondinara, Cà de' Gatti, e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per C. Paulli, Cà de' Vezzoli, Regnano, Cà di Regnano, Cà Bertacchi, Cavazzone, e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale Albinea-Viano. Segue il predetto confine fino a C. Verra ove, poco oltre incontra il confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonee ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

Sono invece da escludere i vigneti in terreni sciolti, sabbiosi od umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Scandiano » non deve essere superiore a quintali 130 per ettaro di coltura principale pura.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianco di Scandiano » una gradazione alcoolica minima naturale di 10 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti compresa la tradizionale rifermentazione indispensabile a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Art. 6.

Il vino « Bianco di Scandiano », all'atto della sua immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco di Scandiano dolce e semi-secco:
spuma: fine persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico dolce o abboccato, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
gradazione alcoolica svolta minima: 5,5;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco di Scandiano secco:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico secco, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50°;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

E vietata per il vino « Bianco di Scandiano » la gassificazione artificiale, sia parziale che totale.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Scandiano » può essere utilizzata per designare il vino frizzante o spumante naturale ottenuto con mosti o con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante o spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, comprese le necessarie operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Il tipo spumante naturale, all'atto dell'immissione al consumo, dovrà avere una gradazione alcoolica complessiva minima di 11° una acidità totale minima del 6 per mille.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' vietata altresì l'aggiunta alla denominazione di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

**Piante organiche della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con cui per il Ministero di grazia e giustizia è stato istituito dal 1° luglio 1972 il ruolo ordinario del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con l'organico di cui alla tabella IV allegata allo stesso decreto comprendente 2.782 unità;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, pubblicata il 28 maggio 1976 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in vigore dal 12 giugno 1976, con cui l'organico dell'anzidetto ruolo è stato aumentato di 2.250 unità;

Ritenuto che, con effetto dal 12 giugno 1976, occorre provvedere alla ristrutturazione del ruolo medesimo in conformità al disposto dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 132, ultimo comma, del citato decreto n. 1077 del 1970, nonché l'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Decreta:

Le piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono stabilite, con effetto dal 12 giugno 1976, dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 327*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

| Parametro | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 370 | Segretario capo | 504 |
| 297<br>255 | Segretario principale | 2.264 |
| 218<br>178<br>160 | Segretario | 2.264 |
| | Totale | 5.032 |

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Filotex S.p.a., in Prato.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Filotex S.p.a. di Prato (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Filotex S.p.a. di Prato (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fil-Cot Toscana S.p.a., in Ponte Buggianese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Fil-Cot Toscana S.p.a. di Ponte Buggianese (Pistoia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fil-Cot Toscana S.p.a. di Ponte Buggianese (Pistoia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova società editoriale di Firenze.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Nuova società editoriale di Firenze, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova società editoriale di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1223)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto Sud, in Salerno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marzotto Sud, con sede in Salerno, con effetto dal 3 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1975 e 10 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto Sud, con sede in Salerno, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(1222)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

**Sostituzione di due componenti la commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota n. 80 del 3 gennaio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, due dei rappresentanti della CISL sig. Maugeri Giuseppe, dimissionario, e sig. Campo Salvatore, deceduto, con i signori Sanfile Francesco e Comito Gaetano;

Decreta:

I signori Sanfile Francesco e Comito Gaetano sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quali rappresentanti della CISL, in sostituzione rispettivamente dei signori Maugeri Giuseppe e Campo Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

(1246)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lombardia e delimitazione delle zone colpite.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 18 agosto 1976;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione previsti dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Mantova* - grandinate del 21 maggio, 30 giugno, 18 luglio 1975.

*Cremona* - grandinate del 15 settembre 1975.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Bergamo* - straripamento dei fiumi Serio, Oglio, Brembo, Cherio, Adda e del torrente Morla nei giorni 13, 14, 15, 16, 17 settembre, 3, 4, 5, 6, 7 ottobre 1976:

comuni di Morengo, Bariano, Fornovo S. Giovanni, Romano di Lombardia, Mozzanica, Fumenengo, Torre Pallavicina, Fara d'Adda, Canonica d'Adda, Paladina, Almenno S. Bartolomeo, Luzzana, Vigano S. Martino, Entratico, Terzo, per il territorio lungo tutta la sponda;

comune Borgo di Cologno al Serio per il territorio a sud della cascina S. Giorgio;

comune di Martinengo per il territorio a ovest della strada cascina Marina-cascina Progresso;

comune di Cividate al Piano per il territorio a est della strada per Pontoglio ed in località Campiveri e cascina Bosco;

comune di Calcio per il territorio a nord del centro abitato ed in località Borellina;

comune di Brembate Sopra per il territorio a nord del centro abitato;

comune di Valbrembo per la località Ghiaie;

comune di Treviolo per la località Roncola;

comune di Trescore Balneario per il territorio a est della strada Capra di Sotto;

comune di Grone per la località Caderighi;

comune di Bergamo per la località Campagnola;

comuni di Comun Nuovo e Spirano per le zone lungo tutta l'area compresa fra 2 km a est e 1 km ad ovest della strada Comun Nuovo-Spirano ed a sud della cascina Spiranella;

comune di Brignano G. d'Adda per il territorio a nord della strada Brignano-Cologno al Serio ed a est del cascinetto Impero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

*Il Ministro*: MARCORA

(1227)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

**Inclusione nel prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. dei prodotti farmaceutici aventi indicazioni contraccettive.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1976, con il quale si è proceduto alla revisione del predetto prontuario;

Visti gli articoli 1, lettera *b*), e 4, primo comma, della legge 29 luglio 1975, n. 475, relativa alla istituzione dei consultori familiari;

Considerato che in applicazione delle disposizioni di cui sopra si rende necessario procedere all'inclusione nel prontuario terapeutico dei prodotti farmaceutici aventi indicazioni contraccettive;

Ritenuto, pertanto, che occorre apportare le conseguenti integrazioni al predetto decreto 19 ottobre 1976;

Visti i pareri espressi dal comitato di esperti di cui al citato art. 9 e dal Consiglio superiore di sanità, rispettivamente, nelle sedute del 26 e 28 gennaio 1977;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, concernente la revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M., sono incluse le seguenti specialità:

| | Quota a carico degli enti | Quota a carico assistito | Classe |
|---|---|---|---|
| *Anovlar* - Schering | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 1.680 | — | * |
| (C.F.-Osp.-Is) 3 blister × 21 conf. | 3.360 | — | * |
| *Eugynon* - Schering | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 1.400 | — | * |
| (C.F.-Osp.-Is) 3 blister × 21 conf. | 3.300 | — | * |
| *Eugynon* « 28 » - Schering | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 28 conf. | 1.400 | — | * |
| (C.F.-Osp.-Is) 3 blister × 28 conf. | 3.300 | — | * |
| *Evanor* - Wyeth | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 1.280 | — | * |
| *Evanor* « D » - Wyeth | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 1.400 | — | * |
| (C.F.-Osp.-Is) 3 blister × 21 conf. | 3.300 | — | * |
| *Novogyn* - Schering | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 1.570 | — | * |
| (C.F.-Osp.-Is) 3 blister × 21 conf. | 3.700 | — | * |
| *Ortho Novum* « 1/50 » - Cilag Chemie | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 cps | 780 | — | * |
| *Regovar* - Recordati | | | |
| (C.F.-Osp.-Is) 1 blister × 21 conf. | 780 | — | * |

Le specialità di cui al presente articolo sono prescrivibili dai consultori familiari ovvero su indicazione ospedaliera o su indicazione dello specialista.

Art. 2.

All'elenco delle « abbreviazioni e contrassegni », allegato al decreto ministeriale 19 ottobre 1976, è aggiunta la seguente abbreviazione:

« C.F. prescrivibili dai consultori familiari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

*Il Ministro*: DAL FALCO

(1301)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 14 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Thomas E. Cummings, console degli U.S.A. a Napoli.

**(1168)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario Cerisei, in St. Remi e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1976, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 397, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario Cerisei, in St. Remi (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

*Presidente*:

Jacquin Elio.

*Vice presidente*:

Figerod Oreste.

*Membri*:

Marcoz Sergio, Figerod Agapito, Pelissier M. Leonida.

**(1125)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa agricola S. Giuseppe - Società a r.l., in Negrisia di Ponte di Piave

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 la società cooperativa agricola S. Giuseppe - Società a r.l., in Negrisia di Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito dott. Luigi di Francia in data 26 gennaio 1962, rep. n. 9654, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Francesco Saija.

**(1120)**

### Scioglimento della società cooperativa Incremento spettacoli ed attività liriche « CISAL », in Napoli

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 la società cooperativa Incremento spettacoli ed attività liriche « CISAL », in Napoli, costituita per rogito avv. Roberto Chiari in data 26 novembre 1950, rep. n. 10483, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico De' Gennaro.

**(1121)**

### Scioglimento della società cooperativa « Alba 1963 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Napoli

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 la società cooperativa « Alba 1963 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Napoli, costituita per rogito dott. Salvatore Lombardi in data 8 luglio 1963, rep. n. 28872, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

**(1122)**

### Modificazioni allo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tramviaria municipale di Bologna.

Con decreto 17 gennaio 1977, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, sono stati modificati gli articoli 1 e 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'azienda tramviaria municipale di Bologna.

**(1123)**

### Modificazioni allo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle tramvie elettriche parmensi

Con decreto 17 gennaio 1977, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, sono stati modificati gli articoli 1 e 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle tramvie elettriche parmensi (T.E.P.).

**(1124)**

### Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Riserva Castello di Legri », in Calenzano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Riserva Castello di Legri », in Calenzano, frazione Legri (Firenze), costituita in data 24 giugno 1963 per atto a rogito del notaio dott. Pier Luigi Perabò, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Francesco Fratini.

**(1065)**

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, i poteri conferiti al dott. Raffaele Morrone, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Olevano Prima », in Olevano Romano (Roma), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1977.

**(1066)**

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola fra ex combattenti, in Lagosanto

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, i poteri conferiti al dott. Leonida Falghera, commissario governativo della società cooperativa agricola fra ex combattenti, in Lagosanto (Ferrara), sono stati prorogati fino al 15 luglio 1977.

**(1067)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bracciano (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Il termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 19 dicembre 1974, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1975.

Il presente avviso annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976.

**(1119)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Tortona (Alessandria) statale per Alessandria dell'impresa Mossi e Ghisolfi contenitori Italia.**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Tortona (Alessandria) statale per Alessandria concessa all'impresa Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, con sede in Tortona (Alessandria), con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1061)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verbania**

Con decreto 29 novembre 1976, n. 1910, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del lago Maggiore in località Beata Giovanna della frazione di Suna del comune di Verbania (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 59 mappale 273/parte, della superficie di mq 776 ed indicato nell'estratto di mappa vistato il 12 marzo 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1069)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708/M)

**Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 333.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731/M)

**Autorizzazione al comune di Chivasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Chivasso (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706/M)

**Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Limbiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707/M)

**Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720/M)

**Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 225.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721/M)

**Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 187.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781/M)

**Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 322.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722/M)

**Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 994.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734/M)

**Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730/M)

**Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.123.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709/M)

**Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803/M)

**Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Borgo Pace (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894/M)

**Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977 il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 409.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287/M)

**Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689/M)

**Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690/M)

**Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749/M)

**Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Finale Ligure (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750/M)

**Autorizzazione al comune di Domodossola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Domodossola (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751/M)

**Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752/M)

**Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753/M)

**Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 451.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754/M)

**Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755/M)

**Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Alfonsine (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 345.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756/M)

**Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757/M)

**Autorizzazione al comune di Bussolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Bussolengo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758/M)

**Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759/M)

**Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.231.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760/M)

**Autorizzazione al comune di Saviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Saviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(761/M)

**Autorizzazione al comune di Beinasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Beinasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762/M)

**Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Alpignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763/M)

**Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 510.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764/M)

**Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765/M)

**Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.633.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766/M)

**Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(767/M)

**Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768/M)

**Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769/M)

**Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.252.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770/M)

**Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 530.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771/M)

**Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(772/M)**

**Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 611.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(773/M)**

**Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(774/M)**

**Autorizzazione al comune di Busto Arsizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Busto Arsizio (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 796.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(775/M)**

**Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Capena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(776/M)**

**Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(777/M)**

**Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(778/M)**

**Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(779/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(780/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(782/M)**

**Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(783/M)**

**Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(784/M)**

**Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(785/M)**

**Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(786/M)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(787/M)**

**Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(788/M)**

**Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(789/M)**

**Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(790/M)**

**Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(791/M)**

**Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Talamello (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(792/M)**

**Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(793/M)**

**Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(794/M)**

**Autorizzazione al comune di Poggio S. Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Poggio S. Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.887.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(795/M)**

**Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(796/M)**

**Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1977, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(797/M)**

**Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(798/M)**

**Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(799/M)**

**Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(800/M)**

### Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montecopiolo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(801/M)**

### Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(802/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241. — Data: 10 luglio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Foggia. — Intestazione: Masselli Giovanni, nato il 3 giugno 1900 a San Severo (Foggia). — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 32.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(158)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

### Corso dei cambi del 4 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 882 — | 882 — | 881,90 | 882 — | 882 — | 882 — | 881,95 | 882 — | 882 — | 882 — |
| Dollaro canadese | 863,30 | 863,30 | 863,25 | 863,30 | 863,25 | 863,25 | 863,05 | 863,30 | 863,30 | 863,30 |
| Franco svizzero | 350,78 | 350,78 | 350,90 | 350,78 | 350,90 | 350,75 | 350,85 | 350,78 | 350,78 | 350,75 |
| Corona danese | 148,885 | 148,885 | 148,80 | 148,885 | 148,85 | 148,85 | 148,87 | 148,885 | 148,885 | 148,90 |
| Corona norvegese | 166,15 | 166,15 | 166,20 | 166,15 | 166,17 | 166,10 | 166,11 | 166,15 | 166,15 | 166,15 |
| Corona svedese | 206,96 | 206,96 | 206,90 | 206,96 | 206,93 | 206,90 | 206,93 | 206,96 | 206,96 | 206,95 |
| Fiorino olandese | 348,92 | 348,92 | 349,20 | 348,92 | 349 — | 348,90 | 349,05 | 348,92 | 348,92 | 348,90 |
| Franco belga | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,79 | 23,75 | 23,7950 | 23,78 | 23,78 | 23,75 |
| Franco francese | 177,29 | 177,29 | 177,40 | 177,29 | 177,35 | 177,25 | 177,30 | 177,29 | 177,29 | 177,30 |
| Lira sterlina | 1512,10 | 1512,10 | 1512,20 | 1512,10 | 1511,95 | 1512,05 | 1512,10 | 1512,10 | 1512,10 | 1512,10 |
| Marco germanico | 364,63 | 364,63 | 364,80 | 364,63 | 364,70 | 364,60 | 364,60 | 364,63 | 364,63 | 364,65 |
| Scellino austriaco | 51,339 | 51,339 | 51,3450 | 51,339 | 51,33 | 51,30 | 51,3350 | 51,339 | 51,339 | 51,35 |
| Escudo portoghese | 27,29 | 27,29 | 27,25 | 27,29 | 27,26 | 27,25 | 27,28 | 27,29 | 27,29 | 27,30 |
| Peseta spagnola | 12,794 | 12,794 | 12,80 | 12,794 | 12,79 | 12,75 | 12,7950 | 12,794 | 12,794 | 12,80 |
| Yen giapponese | 3,062 | 3,062 | 3,06 | 3,062 | 3,06 | 3,05 | 3,0630 | 3,062 | 3,062 | 3,06 |

### Media dei titoli del 4 febbraio 1977

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 86,175 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 98,975 |
| » 3,50% (Ricostruzione) | 87,275 |
| » 5% (Ricostruzione) | 97 — |
| » 5% (Riforma fondiaria) | 96,950 |
| » 5% (Città di Trieste) | 90,075 |
| » 5% (Beni esteri) | 90,050 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 77,025 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 75,200 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 74,550 |
| » 6% » » 1970-85 | 76,950 |
| » 6% » » 1971-86 | 76,400 |
| » 6% » » 1972-87 | 75,225 |
| » 9% » » 1975-90 | 83,600 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 82,325 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50% 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978) | 90,950 |
| » 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) | 86,800 |
| » 5,50% ( » 1° gennaio 1980) | 81,250 |
| » 5,50% ( » 1° aprile 1982) | 77,050 |
| » poliennali 7% 1978 | 92,750 |
| » » 9% 1979 (1ª emissione) | 90,075 |
| » » 9% 1979 (2ª emissione) | 88,375 |
| » » 9% 1980 | 87,300 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 4 febbraio 1977

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 881,975 |
| Dollaro canadese | 863,175 |
| Franco svizzero | 350,815 |
| Corona danese | 148,877 |
| Corona norvegese | 166,13 |
| Corona svedese | 206,945 |
| Fiorino olandese | 348,985 |
| Franco belga | 23,787 |
| Franco francese | 177,295 |
| Lira sterlina | 1512,10 |
| Marco germanico | 364,615 |
| Scellino austriaco | 51,337 |
| Escudo portoghese | 27,285 |
| Peseta spagnola | 12,794 |
| Yen giapponese | 3,062 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

### Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1977

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Possono partecipare al concorso predetto anche i figli ed orfani dei dipendenti non iscritti al predetto fondo, purchè abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. e sempre che non siano iscritti ad altri fondi che eroghino assistenza climatica. Possono, altresì, partecipare i figli e gli orfani dei pensionati statali, già iscritti al fondo, semprechè abbiano diritto all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. e semprechè non siano iscritti ad altri fondi che eroghino assistenza climatica.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 6.500, in turni di 28 giorni ciascuno;

colonie montane: posti 4.500, in turni di 28 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre infermità fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1977 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello A.S.1-A.S.1/*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (modello A.S.1/*bis*) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1977. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente. Per i pensionati sarà sufficiente esibire all'atto della presentazione della domanda il libretto di pensione.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale avente titolo all'assistenza climatica, come sopra specificato;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

*a*) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1969, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1969, salvo esoneri rilasciati dalle competenti autorità sanitarie;

*b*) alla vaccinazione antidifterica, od alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1974, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

*c*) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1977, se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1976, se per via parenterale;

*d*) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro per la sanità del 14 gennaio 1972;

*e*) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'Ente.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente e dallo stesso direttamente gestite, o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di eventi accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.S.1/*bis* debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

*a*) scheda sanitaria mod. A.S.1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

*b*) un cambio di biancheria personale in ottimo stato d'uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

*c*) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

*d*) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglietta pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe invernali e scarpe di gomma;

*e*) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e tre asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm 30 × 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento, di tali oggetti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le spese di viaggio in seconda classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate, limitatamente al bambino con un accompagnatore ed alla tariffa prevista per i dipendenti statali, dalla direzione generale dell'Ente (Servizio attività sociali, via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1977.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle competenti autorità sanitarie è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare di bambini in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare agli stessi, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Roma, addì 31 gennaio 1977

*Il commissario straordinario:* CRUCIANI

(1352)

---

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso di rettifica**

In fondo allo schema di domanda allegato al decreto ministeriale 17 novembre 1976, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1977, n. 30, le parole « comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. *1.500* » devono intendersi sostituite da « comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. *500* ».

(1353)

---

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

| | Nominativo | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ancona Giusto, nato a Padova il 14 gennaio 1937 | punti | 100 | su 100 |
| 2. | Cirigliano Giuseppe, nato a Terranova di Pollino il 12 maggio 1926 | » | 100 | » |
| 3. | Curzio Giuseppe, nato a Napoli l'8 agosto 1929 | » | 100 | » |
| 4. | Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927 | » | 100 | » |
| 5. | Pusateri Raimondo, nato a Villa San Giovanni il 16 luglio 1923 | » | 100 | » |
| 6. | Stipa Vincenzo, nato a Roma il 27 giugno 1934 | » | 100 | » |
| 7. | Tonelli Francesco, nato a Firenze il 3 gennaio 1943 | » | 100 | » |
| 8. | Banna Pietro, nato a Messina il 26 aprile 1942 | » | 98 | » |
| 9. | Basso Nicola, nato a Corridonia il 31 luglio 1940 | punti | 98 | su 100 |
| 10. | Bertolotto Enrico Carlo, nato a Genova l'11 novembre 1939 | » | 98 | » |
| 11. | Biondi Mariano, nato a Centuripe il 5 febbraio 1931 | » | 98 | » |
| 12. | Di Curzio Berardo, nato a Teramo il 10 agosto 1939 | » | 98 | » |
| 13. | Ghera Mario, nato a Marino il 18 febbraio 1935 | » | 98 | » |
| 14. | Meo Giuseppe, nato a Cuneo il 12 gennaio 1938 | » | 98 | » |
| 15. | Muolo Angelo, nato a Monopoli il 2 febbraio 1940 | » | 98 | » |
| 16. | Pugno Vincenzo, nato a Taranto il 10 gennaio 1941 | » | 98 | » |
| 17. | Arrigoni Marco, nato a Motta di Livenza il 30 giugno 1937 | » | 96 | » |
| 18. | Bruschi Enzo, nato a Firenze il 19 ottobre 1937 | » | 96 | » |
| 19. | Castagneto Marco, nato a Roma il 2 ottobre 1939 | » | 96 | » |
| 20. | Colombo Liliana, nata a Varese il 18 gennaio 1940 | » | 96 | » |
| 21. | Gaetini Alessandro, nato a Monforte d'Alba il 17 aprile 1938 | » | 96 | » |
| 22. | Lazzarini Angelo, nato a Como il 30 luglio 1938 | » | 96 | » |
| 23. | Liguori Gennaro, nato a Tivoli il 30 novembre 1940 | » | 96 | » |
| 24. | Fattovich Giovanni, nato a Venezia il 24 luglio 1938 | » | 95 | » |
| 25. | Felloni Maurizio, nato a Ferrara l'8 gennaio 1940 | » | 95 | » |
| 26. | Galante Claudio, nato a Castellammare del Golfo il 12 ottobre 1939 | » | 95 | » |
| 27. | Graziano Luciano, nato a Trecate il 1° novembre 1939 | » | 95 | » |
| 28. | Lollini Francesco, nato a Lugo il 4 aprile 1934 | » | 95 | » |
| 29. | Negrone Giovanni, nato a Vietri di Potenza il 6 novembre 1926 | » | 95 | » |
| 30. | Pannozzo Giovanni, nato a Lenola il 22 maggio 1939 | » | 95 | » |
| 31. | Picardi Nicola, nato a Roma il 15 agosto 1941 | » | 95 | » |
| 32. | Portale Gaetano, nato a Biancavilla il 24 febbraio 1939 | » | 95 | » |
| 33. | Romanelli Bruno, nato ad Asti il 25 novembre 1939 | » | 95 | » |
| 34. | Spivach Arrigo, nato ad Udine il 25 settembre 1940 | » | 95 | » |
| 35. | Tealdi Domenico Giuseppe, nato a Torino il 20 agosto 1939 | » | 95 | » |
| 36. | Ponzalli Maurizio, nato a Vaglia il 1° febbraio 1941 | » | 94 | » |
| 37. | Alagni Giuseppe, nato a Bari il 10 aprile 1937 | » | 92 | » |
| 38. | Ancona Ermanno, nato a Padova il 22 febbraio 1940 | » | 92 | » |
| 39. | Ardito Guglielmo, nato a Chieti il 21 settembre 1940 | » | 92 | » |
| 40. | Cucchiara Giuseppe, nato a S. Teresa Riva l'11 febbraio 1941 | » | 92 | » |
| 41. | D'Amico Davide, nato a Mazzarà S. Andrea il 24 novembre 1936 | » | 92 | » |
| 42. | Danieli Gualtiero, nato a Brescia il 4 maggio 1941 | » | 92 | » |
| 43. | Della Monica Luigi, nato a Cava dei Tirreni il 12 novembre 1937 | » | 92 | » |
| 44. | Leone Francesco, nato a Napoli il 13 aprile 1940 | » | 92 | » |
| 45. | Meucci Dante, nato a Napoli il 15 maggio 1931 | » | 92 | » |
| 46. | Pignatelli Spinazzola Carlo, nato a Napoli il 28 luglio 1941 | » | 92 | » |
| 47. | Polo Marco, nato a Cagliari il 9 marzo 1939 | » | 92 | » |
| 48. | Putti Francesco, nato a Roma il 20 settembre 1927 | » | 92 | » |
| 49. | Ruotolo Francesco, nato a Roma il 22 giugno 1938 | » | 92 | » |

50. Trabattoni Paolo, nato a Seregno il 9 luglio 1938 . . . . . . punti 92 su 100
51. Caffaz Romano, nato a Carrara il 16 febbraio 1938 . . . . . . » 91 »
52. Del Vecchio Tomasio, nato a Longobucco il 13 novembre 1940 . . . » 91 »
53. Albano Dante, nato a Frassineto Po il 3 giugno 1924 . . . . . . » 90 »
54. Alderi Giovanni, nato a Milano il 20 luglio 1932 . . . . . . » 90 »
55. Alquati Palmiro, nato a Vescovato il 29 settembre 1939 . . . . . » 90 »
56. Bastagli Amelia, nata a Milano il 25 settembre 1942 . . . . . » 90 »
57. Benintendi Vittorio, nato a Brescia il 7 agosto 1938 . . . . . . » 90 »
58. Bruno Salvatore, nato a Cassano Ionio il 5 marzo 1936 . . . . . . » 90 »
59. Butti Antonio, nato a Roma il 20 agosto 1939 . . . . . . . » 90 »
60. Cacciaguerra Giovanni, nato a Longiano il 18 settembre 1937 . . . » 90 »
61. Camilli Sante, nato a Sassoferrato il 10 gennaio 1940 . . . . . . » 90 »
62. Cangemi Vincenzo, nato a Militello Rosmarino il 31 ottobre 1938 . . . » 90 »
63. Cardona Gaetano, nato a Firenze il 7 ottobre 1942 . . . . . . » 90 »
64. Carnevale Giovanni, nato a Pescolanciano il 18 maggio 1938 . . . . » 90 »
65. Carotenuto Ferdinando, nato a Roma il 9 luglio 1940 . . . . . . » 90 »
66. Catalano Nicola, nato a Maglie il 16 gennaio 1938 . . . . . . » 90 »
67. Cecutta Giuseppe, nato a Udine il 23 aprile 1937 . . . . . . » 90 »
68. Cossar Giovanni Battista, nato a Gorizia il 30 maggio 1934 . . . . » 90 »
69. Dell'Osso Aldo, nato a Bernalda il 14 settembre 1940 . . . . . » 90 »
70. De Luca Bruno, nato a Napoli il 31 gennaio 1940 . . . . . . » 90 »
71. De Sanctis Gaetano, nato a Napoli il 13 settembre 1933 . . . . . » 90 »
72. Ducci Giancarlo, nato a Genzano di Roma il 27 luglio 1932 . . . . » 90 »
73. Faenza Alessandro, nato a Bologna il 30 dicembre 1940 . . . . . » 90 »
74. Fayenz Silvano, nato a Gorizia il 26 maggio 1940 . . . . . . » 90 »
75. Falaschi Mario, nato a Livorno il 23 agosto 1939 . . . . . . » 90 »
76. Fichera Giuseppe, nato a Gorizia il 31 maggio 1939 . . . . . . » 90 »
77. Galeone Marco Antonio, nato a Milano il 18 aprile 1939 . . . . . » 90 »
78. Galli Emilio, nato a Saronno il 4 febbraio 1938 . . . . . . . » 90 »
79. Giorgi Giorgio, nato a Nova Feltria il 28 giugno 1935 . . . . . » 90 »
80. Giovannini Pier Alberto, nato a S. Severino Marche il 21 aprile 1933 . . » 90 »
81. Legittimo Carlo, nato a Presicce il 4 maggio 1933 . . . . . . » 90 »
82. Mangani Giuseppe, nato a Greve il 21 novembre 1923 . . . . . » 90 »
83. Marcellino Lucio Romano, nato a Roma il 10 luglio 1938 . . . . . » 90 »
84. Matocci Giancarlo, nato a Terni il 18 aprile 1939 . . . . . . » 90 »
85. Meneghini Federico, nato a Roma il 22 aprile 1940 . . . . . . » 90 »
86. Moschini Alvise, nato a Padova il 9 novembre 1940 . . . . . » 90 »
87. Ottaviani Ottaviano, nato a Foligno il 30 dicembre 1938 . . . . . » 90 »
88. Papaccio Giancarlo, nato a Borgo S. Lorenzo il 24 aprile 1926 . . . . » 90 »
89. Pavanello Piermarco, nato a Feltre il 22 agosto 1939 . . . . . . » 90 »
90. Pedrazzoli Sergio, nato ad Isola Vicentina il 28 febbraio 1940 . . . » 90 »
91. Pizzocaro Giorgio, nato a Milano il 13 dicembre 1939 . . . . . punti 90 su 100
92. Polacchini Giovanni, nato a Crevalcore il 25 gennaio 1941 . . . . » 90 »
93. Rampagni Sergio, nato a Perugia il 25 marzo 1926 . . . . . . » 90 »
94. Schultze Wolfgang, nato a Milano il 2 novembre 1940 . . . . . » 90 »
95. Tonietto Guido, nato a Castelfranco Veneto il 13 aprile 1941 . . . . » 90 »
96. Vincenti Luciano, nato a Palma Campania il 22 febbraio 1938 . . . . » 90 »
97. Zantonello Alberto, nato a Castagnaro il 3 settembre 1938 . . . . . » 90 »
98. Ancarani Enzo, nato a Milano il 20 gennaio 1940 . . . . . . » 88 »
99. Bonomo Marcello, nato a Roma il 20 febbraio 1935 . . . . . . » 88 »
100. Buffatti Pietro, nato a S. Pietro in Cariano il 6 marzo 1939 . . . . » 88 »
101. Chiappa Giulio, nato a Sulmona il 20 giugno 1938 . . . . . . » 88 »
102. Dall'Antonia Francesco, nato a Pieve di Soligo il 14 febbraio 1938 . . . » 88 »
103. Fossati Gianclaudio, nato a Torino il 7 febbraio 1938 . . . . . . » 88 »
104. Mariani Lorenzo, nato a Siena il 17 luglio 1936 . . . . . . » 88 »
105. Morosini Stefano, nato a Brescia il 22 ottobre 1939 . . . . . . » 88 »
106. Ronzoni Gerardo, nato a Colleferro il 23 giugno 1938 . . . . . » 88 »
107. Salimbè Franco, nato a Caserta il 23 novembre 1931 . . . . . » 88 »
108. Scorza Roberto, nato a Milano il 27 novembre 1939 . . . . . » 88 »
109. Simi Mario, nato a Capurso il 1° dicembre 1940 . . . . . . » 88 »
110. Vagnoni Giuliano, nato a Monterchi il 18 novembre 1934 . . . . . » 88 »
111. Barbato Giuseppe, nato a Maddaloni il 28 ottobre 1939 . . . . . » 87 »
112. Biliotti Giancarlo, nato a Firenze il 2 gennaio 1938 . . . . . . » 87 »
113. Bobbio Paolo, nato a Torino l'11 ottobre 1935 . . . . . . . » 87 »
114. Cecovini Giuliano, nato a Trieste il 3 aprile 1939 . . . . . . » 87 »
115. Ottolenghi Alberto, nato a Feltre il 16 giugno 1940 . . . . . . » 87 »
116. Pouchè Antonio, nato a Milano il 16 agosto 1941 . . . . . . » 87 »
117. Accarpio Giuseppe, nato a Bengasi il 14 marzo 1938 . . . . . . » 86 »
118. Bortoli Aroldo, nato a Mirandola il 6 aprile 1929 . . . . . . » 86 »
119. Caldarera Goffredo, nato a Catania il 25 settembre 1913 . . . . . » 86 »
120. Di Caro Andrea, nato ad Alcamo il 18 ottobre 1938 . . . . . . » 86 »
121. Odero Attilio, nato a Genova il 5 dicembre 1941 . . . . . . . » 86 »
122. Abbro Giovanni, nato a Cava dei Tirreni il 1° giugno 1924 . . . . . » 85 »
123. Accorinti Franco, nato a Roma l'11 novembre 1933 . . . . . . » 85 »
124. Ansuini Enrico, nato a Foligno il 20 luglio 1940 . . . . . . » 85 »
125. Augusti Arturo, nato a Milano il 21 luglio 1939 . . . . . . » 85 »
126. Aveni Fortunato, nato a Messina il 25 luglio 1938 . . . . . . » 85 »
127. Benassi Gastone, nato a Carpi il 14 aprile 1938 . . . . . . » 85 »
128. Berizzi Gabriele Furio, nato a Bergamo il 7 agosto 1939 . . . . » 85 »
129. Bertazzoni Giacomo, nato a S. Angelo Lodigiano il 16 gennaio 1927 . . . » 85 »
130. Bigliani Silvio, nato a Torino il 26 ottobre 1941 . . . . . . . » 85 »
131. Boffo Vittorio, nato a Roma il 6 settembre 1941 . . . . . . . » 85 »

132. Bruni Giovanni Carlo, nato a Chiari il 18 marzo 1938 punti 85 su 100
133. Cavaliere Paolo, nato a Varazze il 31 ottobre 1937 . » 85 »
134. Chiacchio Giovanni, nato a Brienza il 12 maggio 1939 . » 85 »
135. Chioma Domenico, nato a S. Benedetto del Tronto il 19 agosto 1937 . » 85 »
136. Condurso Riccardo, nato a Napoli il 27 agosto 1930 . » 85 »
137. Corsi Carlo, nato a Tivoli il 3 novembre 1939 » 85 »
138. Di Bella Francesco, nato ad Acireale il 24 luglio 1939 . . » 85 »
139. Failla Giuseppe, nato a Catania il 27 luglio 1939 » 85 »
140. Frasson Paolo, nato a Padova il 19 aprile 1942 » 85 »
141. Gabbas Antonio Salvatore Donato, nato a Nuoro il 22 ottobre 1938 . » 85 »
142. Galasso Umberto, nato a Locri il 19 febbraio 1941 . » 85 »
143. Galligioni Gilberto, nato a Padova il 2 settembre 1939 » 85 »
144. Ghini Rizzieri Tarcisio, nato a S. Giovanni Lupatoto il 26 aprile 1924 . » 85 »
145. Grassano Giuseppe, nato ad Alessandria il 28 settembre 1937 » 85 »
146. Laguzzi Biagio Giuseppe, nato a Predosa il 18 febbraio 1937 . » 85 »
147. La Rocca Roberto, nato ad Ancona il 18 maggio 1941 . » 85 »
148. Leo Cosimo, nato a Firenze il 6 febbraio 1939 . » 85 »
149. Lo Monaco Ignazio, nato a Palermo l'8 marzo 1932 » 85 »
150. Mancinelli Giuseppe, nato a S. Benedetto del Tronto il 1° luglio 1935 . . » 85 »
151. Marchesi Luigi, nato a Piacenza il 2 dicembre 1939 . . » 85 »
152. Masturzo Tullio, nato a Napoli l'11 dicembre 1937 . . » 85 »
153. Molino Domenico, nato a Pozzuoli il 12 marzo 1940 . . » 85 »
154. Montevecchi Renzo, nato a Fornovo Taro il 27 agosto 1938 . » 85 »
155. Morescalchi Enrico, nato a Livorno il 21 maggio 1924 . » 85 »
156. Moretti Giorgio, nato a Venezia il 9 aprile 1935 . . . » 85 »
157. Moretti-Montefusco Alessandro, nato a Villongo il 23 novembre 1931 . » 85 »
158. Morra Carlo, nato a Cossombrato il 21 aprile 1932 . . » 85 »
159. Pampari Giulio Cesare, nato a Montecchio il 16 marzo 1939 . . » 85 »
160. Pancotti Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno il 3 giugno 1936 . » 85 »
161. Paparella Amedeo, nato a Bari il 25 marzo 1937 . » 85 »
162. Perrelli Luigi, nato a Roma il 18 febbraio 1933 » 85 »
163. Perrino Giampiero, nato ad Urbino il 22 settembre 1940 » 85 »
164. Pigliucci Giuseppe Maria, nato a Roma il 25 maggio 1942 . » 85 »
165. Pinter Lajos, nato a Sajoivanka il 10 febbraio 1935 . » 85 »
166. Pletti Orazio, nato a Cordenons il 13 agosto 1931 . . » 85 »
167. Porcella Giuseppe, nato a Sassari il 23 febbraio 1921 . » 85 »
168. Quiroli Antonio, nato a Soresina il 12 giugno 1937 . » 85 »
169. Raffaglio Ernesto, nato a Milano il 9 marzo 1940 » 85 »
170. Rasciale Italo, nato a Salve il 21 aprile 1940 . . » 85 »
171. Rossi Franco Guido, nato a Savona l'11 luglio 1924 . » 85 »
172. Sampietro Roberto, nato a Milano il 26 maggio 1941 . . . . » 85 »
173. Sciannameo Francesco, nato a Terni il 25 agosto 1941 punti 85 su 100
174. Scolari Enrico, nato a Milano il 21 febbraio 1937 » 85 »
175. Scozzarro Francesco, nato a Palermo l'11 novembre 1941 » 85 »
176. Serrao D'Aquino Francesco, nato a Napoli il 6 maggio 1938 . » 85 »
177. Sfienti Antonino, nato a Nicosia il 6 ottobre 1929 » 85 »
178. Simion Vittorio, nato a Mestre-Marghera il 30 dicembre 1928 » 85 »
179. Sommariva Filippo, nato a Bologna il 28 luglio 1941 . » 85 »
180. Sorrentini Raffaele, nato a Napoli il 28 agosto 1930 » 85 »
181. Taborelli Giorgio, nato a Varese il 26 aprile 1937 » 85 »
182. Tateo Raffaele, nato a Carovigno il 5 gennaio 1938 . » 85 »
183. Taau Adalberto, nato a Roma il 1° aprile 1930 » 85 »
184. Tosi Efisio, nato a Cagliari il 16 maggio 1935 » 85 »
185. Valente Umberto, nato a Saluzzo il 3 giugno 1942 » 85 »
186. Vallefuoco Vincenzo, nato a Mugnano di Napoli il 1° novembre 1938 » 85 »
187. Zisa Alberto, nato a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1936 » 85 »
188. Cecere Giuseppe, nato a Montesarchio il 31 dicembre 1928 . » 84 »
189. Masi Carlo, nato a Firenze il 18 aprile 1938 . . » 83 »
190. Del Favero Ernesto, nato a S. Vito di Cadore il 7 aprile 1939 » 82 »
191. Ferranti Giuseppe, nato a Ficarazzi il 14 dicembre 1931 » 82 »
192. Guerra Roberto, nato a Faenza il 26 settembre 1936 » 82 »
193. Intelisano Sebastiano, nato a Grammichele il 1° ottobre 1916 » 82 »
194. Musso Michele, nato a Mondovì il 22 luglio 1934 » 82 »
195. Noce Roberto, nato ad Arcola il 20 ottobre 1940 . . » 82 »
196. Perrotta Raffaele, nato a Frattamaggiore il 14 marzo 1928 » 85 »
197. Radin Silvio, nato a Pola il 10 ottobre 1936 » 82 »
198. Robecchi Antonio, nato a Torino il 10 maggio 1939 . » 82 »
199. Schettino Roberto Antonio, nato a Lauro il 1° settembre 1942 . » 82 »
200. Zambello Maurizio, nato a Stanghella il 16 novembre 1937 . » 82 »
201. Rossi Giuseppe, nato ad Alzano Lombardo il 15 gennaio 1938 . » 81 »
202. Angelini Licinio, nato a Torino il 31 luglio 1939 » 80 »
203. Arcerito Salvatore, nato a Niscemi il 17 dicembre 1938 . » 80 »
204. Avallone Luigi, nato a Napoli l'11 novembre 1926 . » 80 »
205. Ballario Fiorenzo, nato a Torino il 23 agosto 1939 » 80 »
206. Berardi Fortunato, nato a Panicale il 12 luglio 1938 . . » 80 »
207. Bianchi Maurizio, nato a Lodi il 29 marzo 1942 » 80 »
208. Calvi Giuseppe, nato a Caivano il 26 maggio 1927 . » 80 »
209. Campagnoli Pietro, nato a Milano il 9 maggio 1940 . » 80 »
210. Campanelli Andrea, nato a Napoli il 4 aprile 1930 . . » 80 »
211. Carlesimo Franco, nato a Roma il 10 luglio 1927 . » 80 »
212. Carli Alfonso, nato a Siena il 27 febbraio 1933 . . . » 80 »
213. Carlino Pietro, nato a Mondragone il 23 settembre 1928 . . . . . » 80 »

214. Casetti Paolo, nato a Firenze il 3 agosto 1939 . punti 80 su 100
215. Cataliotti Luigi, nato a Montevarchi il 12 gennaio 1941 » 80 »
216. Chechi Aldo, nato a S. Quirico d'Orcia il 3 agosto 1934 . » 80 »
217. Cincera Gian Marco, nato a Gordona il 28 novembre 1931 . » 80 »
218. Correale Vincenzo, nato a Casalvelino il 10 dicembre 1926 . » 80 »
219. Corsetti Vittorio, nato a Pietrasanta il 29 gennaio 1938 . » 80 »
220. Damiani Salvatore, nato a Palermo il 25 dicembre 1937 . » 80 »
221. Dell'Anna Benedetto, nato a Lecce il 26 giugno 1937 » 80 »
222. De Medici Adelio, nato a Trecate il 1° dicembre 1939 . » 80 »
223. De Rocco Raimondo, nato a S. Pietro Vernotico il 21 gennaio 1938 . » 80 »
224. Di Martino Luciano, nato a Cagliari l'8 maggio 1938 » 80 »
225. Donati Giancarlo, nato a Bologna il 7 aprile 1935 . » 80 »
226. Esposito Renato, nato a Tiggiano l'11 dicembre 1939 » 80 »
227. Favia Gennaro, nato a Taranto il 12 dicembre 1940 » 80 »
228. Ferrara Francesco, nato a Napoli il 21 marzo 1940 » 80 »
229. Forlivesi Luigi, nato a Bagnacavallo il 12 aprile 1937 . » 80 »
230. Friscia Accursio Roberto, nato a Cimınna il 1° settembre 1940 . » 80 »
231. Giampaglia Franco, nato a Pozzuoli il 18 maggio 1939 » 80 »
232. Gruttadauria Giuseppe, nato a Pachino il 12 luglio 1940 . » 80 »
233. Maggiulli Bruno, nato a Napoli il 1° aprile 1935 . » 80 »
234. Magno Francesco, nato a Bassano del Grappa il 26 agosto 1936 . » 80 »
235. Malizia Alberto, nato a Roma il 16 dicembre 1938 . » 80 »
236. Mannerucci Ferdinando, nato a Pavia il 12 luglio 1941 . » 80 »
237. Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938 . » 80 »
238. Monachello Angelico, nato ad Orvieto il 28 gennaio 1925 . » 80 »
239. Monaco Maurizio, nato ad Ancona il 15 gennaio 1939 » 80 »
240. Mussa Antonio, nato a Torino il 30 ottobre 1940 » 80 »
241. Persiani Walter, nato a Forlimpopoli il 27 aprile 1936 . » 80 »
242. Pettinelli Ugo, nato a Roma il 21 marzo 1934 » 80 »
243. Prestipino Francesco, nato a Messina il 7 settembre 1939 . » 80 »
244. Rago Giuseppe, nato a Palazzo S. Gervasio l'8 febbraio 1939 » 80 »
245. Saccardi Vittorio, nato a Mozzecane il 18 giugno 1938 » 80 »
246. Salmaso Giancarlo, nato a Padova il 5 aprile 1939 . » 80 »
247. Scagliarini Giuseppe, nato a Venezia il 20 agosto 1927 » 80 »
248. Sella Davide, nato a Serravalle Sesia il 15 giugno 1938 . » 80 »
249. Sodaro Antonino Aldo, nato a Palermo il 23 luglio 1933 . » 80 »
250. Somigli Maurizio, nato a Firenze l'8 aprile 1932 . . . . » 80 »
251. Tozzi Giorgio, nato a Lugo il 27 luglio 1938 . . » 80 »
252. Trenti Andrea, nato a Bologna il 13 marzo 1939 . . . . . » 80 »
253. Trupiano Felice, nato a Cinisi il 14 aprile 1939 . . . . . . . » 80 »
254. Vincenzi Luciano, nato a Carpi l'11 marzo 1937 . . . . . . . . » 80 »
255. Zalla Piergiulio, nato a Roma il 17 luglio 1941 punti 80 su 100
256. Bellantuono Nicola, nato a Torremaggiore il 7 gennaio 1923 . » 78 »
257. Boltri Francesco, nato a Torino l'8 febbraio 1939 » 78 »
258. Cinque Giuseppe, nato a Positano il 18 febbraio 1934 » 78 »
259. Ervi Giordano, nato a Portomaggiore l'11 agosto 1939 » 78 »
260. Facchinelli Emilio, nato a Pergine-Tacuto il 4 febbraio 1927 . » 78 »
261. Falconetti Giuseppe, nato a Barletta l'11 novembre 1934 » 78 »
262. Leva Virgilio, nato a Bologna il 22 dicembre 1933 . » 78 »
263. Paladino Lucio, nato a Napoli il 10 agosto 1926 » 78 »
264. Pompilio Elio, nato a La Spezia il 14 aprile 1934 » 78 »
265. Re Silvano, nato a Legnano il 19 gennaio 1933 » 78 »
266. Romano Antonio, nato a Palermo il 15 giugno 1940 » 78 »
267. Ruzzier Divio, nato a Fiume il 7 agosto 1931 » 78 »
268. Schenardi Carlo, nato a Genova il 22 aprile 1940 » 78 »
269. Triggiani Edoardo, nato a Rodi Garganico l'11 marzo 1940 . » 78 »
270. Veltroni Ario, nato a Firenze il 4 dicembre 1937 » 78 »
271. Tuveri Augusto Cesare, nato a Guspine il 27 marzo 1939 » 77 »
272. Bertinatti Mario, nato a Roma il 27 luglio 1924 . . » 76 »
273. Bosisio Giorgio, nato a Milano il 13 settembre 1931 . » 76 »
274. Cunsolo Gennaro Antonino, nato a Chieti il 26 agosto 1940 . » 76 »
275. Listorto Giuseppe, nato a Termoli il 29 aprile 1937 » 76 »
276. Ricci Giangualberto, nato ad Harrara il 14 ottobre 1940 » 76 »
277. Tagarelli Antonio, nato a Noicattaro l'11 settembre 1930 » 76 »
278. Alberti Salvatore, nato a Castel di Lucio il 16 gennaio 1938 . » 75 »
279. Albonico Carlo, nato a Como il 25 settembre 1935 . » 75 »
280. Addis Andrea, nato ad Aggius il 15 maggio 1927 . » 75 »
281. Amoroso Luciano, nato a Bella il 6 settembre 1924 » 75 »
282. Argellati Giovanni, nato a La Spezia il 22 agosto 1936 » 75 »
283. Argentieri Osvaldo, nato a Furci il 9 ottobre 1927 » 75 »
284. Ballabio Giuseppe, nato a Roma l'8 marzo 1936 » 75 »
285. Benzi Pier Giorgio, nato a Cesena il 13 ottobre 1940 . » 75 »
286. Berardi Pio, nato a Bagnacavallo il 24 ottobre 1928 » 75 »
287. Berneri Luigi, nato a Belluno il 20 marzo 1938 » 75 »
288. Bianchini Antonio, nato a S. Marzano di S. Giuseppe il 2 settembre 1931 » 75 »
289. Biasi Giorgio, nato a Milano il 2 luglio 1940 . » 75 »
290. Biello Pasquale, nato a Monteroduni il 30 ottobre 1937 . » 75 »
291. Brancati Giuseppe, nato a Parma il 24 settembre 1939 » 75 »
292. Canino Vittorio, nato a Mondovì il 20 novembre 1939 » 75 »
293. Cardi Giuseppe, nato a Gaeta il 2 novembre 1938 » 75 »
294. Cassinelli Giovanni Battista, nato a Calcio il 16 giugno 1938 . . » 75 »
295. Catacuzzeno Pasquale, nato a Montorio al Vomano il 24 maggio 1927 . . . » 75 »

296. Cavallaro Antonino, nato a Catania il 27 maggio 1939 . . punti 75 su 100
297. Coan Bruno, nato a Sacile il 25 marzo 1933 . » 75 »
298. Collini Gastone, nato a Cesena il 24 marzo 1938 » 75 »
299. Confalonieri Franco, nato a Milano il 5 maggio 1942 » 75 »
300. Costa Carlo, nato a Roma il 22 aprile 1934 » 75 »
301. Cozza Giuseppe, nato a Morano il 1° marzo 1939 » 75 »
302. D'Agosto Michele, nato a Molo della Civitella il 13 gennaio 1936 . » 75 »
303. De Leo Santi, nato a Messina il 4 novembre 1938 . » 75 »
304. Degli Albizi Sergio, nato a Pisa il 3 dicembre 1935 . » 75 »
305. d'Errico Francesco, nato a Milano il 28 luglio 1938 » 75 »
306. Duce Mario, nato a Sassari il 9 ottobre 1935 . » 75 »
307. Fasolo Gian Franco, nato a Venezia il 21 ottobre 1938 » 75 »
308. Fornari Riccardo, nato ad Ostiano il 7 dicembre 1936 » 75 »
309. Fraquelli Mario, nato a Messina il 24 settembre 1933 » 75 »
310. Gagni Giuliano, nato a Nettuno il 9 giugno 1937 » 75 »
311. Ghilardi Fulvio, nato a Torino il 23 dicembre 1930 . . » 75 »
312. Gramegna Achille, nato a Premosello l'8 luglio 1939 » 75 »
313. Gullà Paolo, nato a Taranto il 24 marzo 1941 » 75 »
314. Lodini Vittorio, nato a Correggio il 9 giugno 1941 » 75 »
315. Lombari Carmine, nato a Napoli il 1° febbraio 1941 . » 75 »
316. Lo Schiavo Francesco, nato a Napoli il 24 gennaio 1940 » 75 »
317. Lisciani Aurelio, nato a Grottammare l'8 settembre 1932 » 75 »
318. Mancusi-Caputi Benedetto, nato a Napoli il 28 marzo 1928 » 75 »
319. Manganelli Ruggero, nato a Brescia il 27 gennaio 1930 . » 75 »
320. Magli Renato, nato a Napoli il 12 gennaio 1924 » 75 »
321. Mariani Giorgio, nato a Suzzara il 16 gennaio 1935 . . » 75 »
322. Martinelli Giancarlo, nato a Roma l'11 maggio 1940 . » 75 »
323. Mastrangelo Giuseppe, nato a Molicerno il 1° marzo 1936 . » 75 »
324. Mazzeo Giuseppe, nato a Castroreale il 9 maggio 1940 » 75 »
325. Mazzilli Mauro, nato a Napoli il 22 gennaio 1939 . » 75 »
326. Mezzocapo Bruno, nato a Capranica il 20 febbraio 1935 . » 75 »
327. Milano Aquilao, nato a S. Benedetto Ullano il 17 aprile 1933 . » 75 »
328. Mocea Guido, nato a Napoli il 20 agosto 1941 » 75 »
329. Montante Gerlando, nato ad Agrigento il 22 novembre 1928 . » 75 »
330. Morgani Alfredo, nato a Lecce nei Marsi il 10 settembre 1931 . » 75 »
331. Morra Leonardo, nato a Galvizzano il 24 giugno 1940 » 75 »
332. Navarrini Giancarlo, nato a Padova il 24 marzo 1932 . » 75 »
333. Netri Gaetano, nato a Salerno il 15 dicembre 1942 » 75 »
334. Novara Giacomo, nato a Gaceco il 19 giugno 1930 » 75 »
335. Pace Marcello, nato a Palermo il 1° maggio 1934 » 75 »
336. Pagani Gianfranco, nato a Saronno il 24 novembre 1934 . . » 75 »
337. Paita Enzo, nato a La Spezia il 28 dicembre 1932 punti 75 su 100
338. Paolucci Angelo, nato a Lanciano il 17 giugno 1939 » 75 »
339. Pari Nello, nato a Rimini il 16 febbraio 1934 » 75 »
340. Paturzo Vincenzo, nato a Sorrento il 12 gennaio 1939 . » 75 »
341. Pellegrini Luigi, nato a Cosenza il 14 marzo 1929 » 75 »
342. Piccirillo Bruno, nato a Luino il 2 settembre 1933 » 75 »
343. Pitzalis Andrea, nato a Siurgus Donigala il 14 febbraio 1934 . » 75 »
344. Raffaelli Mario, nato a Bucine l'8 dicembre 1936 » 75 »
345. Raffo Paolo, nato ad Arco il 20 dicembre 1938 » 75 »
346. Rosso Pier Andrea, nato a Oulx il 26 agosto 1936 » 75 »
347. Rizzo Giuseppe, nato a Palermo il 28 gennaio 1940 » 75 »
348. Santagata Pace, nato a Napoli il 10 gennaio 1939 » 75 »
349. Scarpulla Pier Francesco, nato a Teramo il 2 febbraio 1935 . » 75 »
350. Schimmenti Giuseppe, nato a Misilmeri il 22 febbraio 1920 . » 75 »
351. Scurelli Alessandro, nato a Casalmaggiore il 22 ottobre 1937 . » 75 »
352. Sessa Renato, nato a Bracigliano il 19 luglio 1931 . . » 75 »
353. Spallone Giancarlo, nato a Roma il 2 maggio 1941 » 75 »
354. Soriani Pier Giovanni, nato a Livorno il 7 febbraio 1935 » 75 »
355. Straziuso Gennaro, nato a Potenza il 6 giugno 1938 » 75 »
356. Tendella Ervino, nato a Trieste il 10 dicembre 1931 » 75 »
357. Terlizzi Michele, nato a Portici il 5 maggio 1937 » 75 »
358. Totaro Giuseppe, nato a Castelguglielmo il 13 aprile 1932 » 75 »
359. Torrisi Salvatore, nato a Piedimonte Etneo il 15 ottobre 1936 . » 75 »
360. Trunfio Francesco, nato a Fossato Serralta il 22 luglio 1932 » 75 »
361. Vecchio Giulio, nato a Melissa il 4 gennaio 1942 . » 75 »
362. Vezzosi Eusebio, nato a Casina il 28 marzo 1935 » 75 »
363. Viola Santo, nato a Catania il 5 marzo 1940 . » 75 »
364. Viola Stefano Vittorio, nato a Catania il 4 novembre 1938 . » 75 »
365. Viganò Pietro, nato a Villa Santa il 5 settembre 1936 » 75 »
366. Miranda Mario, nato a Derna il 19 agosto 1940 » 74 »
367. Botto Luciano, nato a Genova il 24 agosto 1936 . » 73 »
368. De Simone Giovanni, nato a S. Anastasia il 19 aprile 1934 . » 73 »
369. Guarda Piergiorgio, nato ad Aosta l'8 ottobre 1934 » 73 »
370. Perelli Ercolini Marco Andrea, nato a Milano il 7 giugno 1935 . » 73 »
371. Venturi Giancarlo, nato a La Spezia il 28 giugno 1940 » 73 »
372. Altieri Alberto, nato a S. Paolo di Civitate il 26 febbraio 1939 . » 72 »
373. Ambrogi Mauro, nato a Carrara il 5 luglio 1940 » 72 »
374. Antoni Bruno, nato a Disino d'Ischia l'8 agosto 1937 . . » 72 »
375. Bertolotti Pietro, nato a Spotorno il 21 febbraio 1939 » 72 »
376. Bianchi Giovanni, nato a Milano il 17 settembre 1926 » 72 »
377. Caprini Arturo, nato a Mantova il 6 aprile 1935 . . . » 72 »

378 Consiglio Lucio, nato a Messina il 12 ottobre 1939 . . . . . . punti 72 su 100
379. Corcione Angelo Giuseppe, nato a Genova il 16 giugno 1937 . . . . » 72 »
380. Corradini Gian Paolo, nato a Montelupo Fiorentino l'11 settembre 1936 » 72 »
381. Cortese Michele, nato a Caltanissetta il 21 luglio 1940 . . . . . » 72 »
382. Crespi Cesare, nato a Legnano il 17 novembre 1937 . . . . . » 72 »
383. Crisci Clemente, nato ad Acquasanta Terme il 30 aprile 1940 . . . » 72 »
384. Dello Russo Biagio, nato a Melfi il 12 giugno 1935 . . . . . . » 72 »
385. D'Errico Biagio, nato a Galatina il 3 febbraio 1930 . . . . . . . » 72 »
386. De Stefani Armando, nato a Rodigo l'8 agosto 1928 . . . . . . » 72 »
387. Facchinetti Francesco, nato a Voilate il 10 giugno 1937 . . . . . » 72 »
388. Ferrarese Domenico, nato a Firenze il 19 gennaio 1935 . . . . . » 72 »
389. Fiorentino Fabrizio, nato ad Altamura il 18 marzo 1923 . . . . . . » 72 »
390. Frascella Giancarlo, nato a Napoli il 23 gennaio 1938 . . . . . . » 72 »
391. Gamuzza Francesco, nato a Tripoli il 25 giugno 1939 . . . . . . » 72 »
392. Genoni Ezio, nato a S. Giorgio su Legnano il 21 novembre 1938 . . » 72 »
393. Giunti Ezio, nato a S. Miniato il 30 ottobre 1940 . . . . . . » 72 »
394. Guadalupo Giorgio, nato a Venezia il 27 settembre 1941 . . . . . » 72 »
395. Guerzoni Achille Paolo, nato Rimini il 13 giugno 1940 . . . . . » 72 »
396. Leoncini Riccardo, nato a Genova il 25 novembre 1937 . . . . . » 72 »
397. Lupoi Michelangelo, nato a Sinopoli il 2 maggio 1935 . . . . . . » 72 »
398. Marino Pietro, nato a Bologna il 28 settembre 1941 . . . . . » 72 »
399. Mezzetti Maurizio, nato a Bologna il 27 agosto 1939 . . . . . . » 72 »
400. Molinaro Serafino, nato a Marano Principato il 14 luglio 1925 . . . » 72 »
401. Panigati Pier Luigi, nato a Cortigliole Saluzzo il 27 marzo 1930 . . . » 72 »
402. Pasqualucci Enrico, nato a Benevento il 9 dicembre 1929 . . . . . » 72 »
403. Pecoraro Nicolino, nato a San Vito dei Normanni il 26 maggio 1940 . . » 72 »
404. Pierro Francesco, nato a Spinazzola il 2 aprile 1924 . . . . . . » 72 »
405. Polto Francesco, nato a Noto il 24 novembre 1938 . . . . . . . » 72 »
406. Rocca Renato, nato a Roma il 1° febbraio 1929 . . . . . . . » 72 »
407. Scheda Ricciotti Giovanni, nato a Cremona il 27 giugno 1939 . . . . » 72 »
408 Schettino Flavio, nato a Torbole Casaglia il 6 aprile 1939 . . . . » 72 »
409. Socci Mariano, nato a Osimo il 28 dicembre 1926 . . . . . . » 72 »
410. Triggiani Vincenzo, nato a Molfetta il 24 maggio 1939 . . . . . » 72 »
411. Tucci Giuseppe, nato a Lanciano il 1° giugno 1939 . . . . . . » 72 »
412. Urschitz Tullio, nato a Trento il 14 gennaio 1928 . . . . . . » 72 »
413 Vacca Manlio, nato a Torino il 3 marzo 1931 . . . . . . . » 72 »
414. Vafiadisa Crisostomo, nato al Pireo il 21 giugno 1938 . . . . . » 72 »
415. Vatalaro Luigi, nato a Nicastro il 20 settembre 1932 . . . . . » 72 »
416. Volpicella Nicola, nato a Giovinazzo il 3 dicembre 1935 . . . . . » 72 »
417. Agostini Michele, nato a Campofilone il 6 giugno 1931 . . . . . . » 71 »
418. Alberti Nicola, nato a Reggio Calabria il 12 giugno 1939 . . . . . » 71 »
419. Angilello Cataldo Aldo, nato a Nicosia di Sicilia il 5 novembre 1925 . . punti 71 su 100
420. Aulisio Alfonso, nato a Napoli il 3 giugno 1920 . . . . . . . . » 71 »
421. Baiamonte Giacomo, nato a Palermo il 31 dicembre 1938 . . . . . » 71 »
422. Benedetti Enrico, nato a Pavullo nel Frignano il 22 febbraio 1934 . . . » 71 »
423. Bezzi Pietro, nato a Milano il 4 giugno 1937 . . . . . . . . » 71 »
424. Bosio Vincenzo, nato a Bergamo il 22 maggio 1928 . . . . . . » 71 »
425. Brancato Federico, nato a Pola il 15 novembre 1931 . . . . . » 71 »
426. Buscaglia Vittorio Armando, nato a Montallegro l'8 ottobre 1941 . . . » 71 »
427. Calvi Oreste, nato a S. Giorgio Jonico l'8 novembre 1941 . . . . . » 71 »
428. Cappuccilli Enrico, nato a Badolato il 10 febbraio 1939 . . . . . » 71 »
429. Cardone Bruno, nato a Torino il 26 marzo 1932 . . . . . . . » 71 »
430. Ciccione Domenico, nato ad Albenga il 26 dicembre 1933 . . . . . » 71 »
431. Costa Paolo, nato a Oristano il 1° agosto 1933 . . . . . . . » 71 »
432. De Sio Mario, nato a Salerno l'8 giugno 1931 . . . . . . . » 71 »
433 Di Carlo Valerio, nato a Milano il 29 maggio 1938 . . . . . . » 71 »
434. Franco Giorgio, nato a San Damiano d'Asti il 9 maggio 1935 . . . . » 71 »
435. Galligani Roberto, nato a La Spezia il 4 marzo 1933 . . . . . . » 71 »
436. Giambelli Elio, nato a Milano il 13 marzo 1931 . . . . . . . » 71 »
437. Giannoni Sergio, nato a Lucca il 22 settembre 1936 . . . . . . » 71 »
438. Grittani Michele, nato a Bitritto il 29 ottobre 1927 . . . . . . » 71 »
439. Lucacci Ezio, nato a Perugia il 19 marzo 1938 . . . . . . . . » 71 »
440. Manenti Antonio, nato a Reggio Emilia il 2 novembre 1940 . . . . » 71 »
441. Mannina Francesco Antonio, nato ad Alcamo il 21 maggio 1936 . . . » 71 »
442. Menozzi Dario, nato a Modena il 7 agosto 1938 . . . . . . » 71 »
443. Mossa Luigi, nato a Monastir il 29 giugno 1930 . . . . . . . » 71 »
444. Necchi Giovanni, nato a Borgo Val di Taro il 28 febbraio 1934 . . . . » 71 »
445. Palumbo Vincenzo, nato ad Oliveto Citra il 18 settembre 1925 . . . » 71 »
446. Passaro Domenico, nato a Napoli il 26 ottobre 1939 . . . . . . » 71 »
447. Perrotta Michele, nato a Frattamaggiore il 4 settembre 1940 . . . . » 71 »
448. Poggi Luciano, nato a Genova-Sampierdarena il 28 marzo 1924 . . . » 71 »
449. Saba Vittorio, nato ad Ittiri il 23 maggio 1941 . . . . . . . » 71 »
450. Signorelli Isacco, nato a Bergamo il 7 settembre 1939 . . . . . » 71 »
451. Semeraro Giancarlo, nato a Pola il 9 gennaio 1937 . . . . . . » 71 »
452. Spluga Eros, nato a Colorno il 27 ottobre 1928 . . . . . . . » 71 »
453. Tauro Tullio, nato a Rovigno d'Andria il 3 gennaio 1937 . . . . . » 71 »
454. Trecca Trifone Fabrizio, nato a Roma il 19 agosto 1940 . . . . . . » 71 »
455. Trimarchi Luigi, nato a Sondrio il 4 novembre 1935 . . . . . » 71 »
456. Adamo Orazio, nato a Modica il 10 marzo 1931 . . . . . . . » 70 »
457. Assisi Raffaello, nato a Napoli l'8 dicembre 1929 . . . . . . . » 70 »
458. Avitabile Giovanni, nato a Giugliano il 30 gennaio 1938 . . . . . . » 70 »
459. Baccari Guido, nato a Torino il 1° gennaio 1926 . . . . . . . . » 70 »

| | | | |
|---|---|---|---|
| 460. Braccioni Ugo, nato a Fabriano il 31 agosto 1938 | punti | 70 | su 100 |
| 461. Brotzu Giovanni, nato a Cagliari il 5 dicembre 1934 | » | 70 | » |
| 462. Buccisano Adelchi, nato a Palmi il 15 agosto 1933 | » | 70 | » |
| 463. Cadeddu Bruno, nato ad Oristano il 15 ottobre 1939 . | » | 70 | » |
| 464. Calvi Andrea, nato a Torino il 19 dicembre 1940 | » | 70 | » |
| 465. Calvi Augusto, nato ad Edolo il 19 febbraio 1923 | » | 70 | » |
| 466. Capecchi Giorgio, nato a Montecatini Val di Cecina il 12 luglio 1929 . | » | 70 | » |
| 467. Capoccetti Augusto, nato a Cascia il 4 maggio 1934 | » | 70 | » |
| 468. Consiglio Rinaldo, nato a Messina il 19 marzo 1938 | » | 70 | » |
| 469. Costantino Luigi, nato ad Acireale il 13 settembre 1939 | » | 70 | » |
| 470. D'Astuto Mario, nato a Montefalcone nel Sannio il 28 ottobre 1933 | » | 70 | » |
| 471. De Luca Francesco, nato a Montemarano il 20 settembre 1921 | » | 70 | » |
| 472. Del Vecchio Raffaele, nato a Manfredonia il 1° gennaio 1934 . | » | 70 | » |
| 473. Dentoni Romano, nato a Parma il 26 agosto 1934 . | » | 70 | » |
| 474. di Lauro Guido Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1926 | » | 70 | » |
| 475. Diocleziani Primo, nato a Casalfiumonese il 13 giugno 1934 | » | 70 | » |
| 476. Di Pace Giuseppe, nato a Palermo il 27 maggio 1931 . | » | 70 | » |
| 477. Drago Pietro, nato a Bovolenta il 17 aprile 1931 | » | 70 | » |
| 478. Falco Raucci Felice, nato a Roccaraınola il 18 gennaio 1929 | » | 70 | » |
| 479. Ferrarini Norberto, nato a Sanguinetto il 17 settembre 1936 . | » | 70 | » |
| 480. Fumo Francesco, nato a Napoli il 30 marzo 1924 | » | 70 | » |
| 481. Furcas Giuseppe, nato a San Nicolò Gerrei il 14 febbraio 1938 | » | 70 | » |
| 482. Ghirardi Gian Pietro, nato a Puegnago il 9 agosto 1933 . | » | 70 | » |
| 483. Greselin Silvio Alberto, nato a Fumane il 18 ottobre 1930 . | » | 70 | » |
| 484. Grippo Aurelio, nato a Potenza il 22 ottobre 1920 . | » | 70 | » |
| 485. Lauria Baldassarre, nato ad Alcamo il 1° settembre 1935 . | » | 70 | » |
| 486. Lorusso Salvatore, nato a Ruvo di Puglia il 7 luglio 1933 | » | 70 | » |
| 487. Magrì Pietro, nato a Milano il 9 agosto 1926 | » | 70 | » |
| 488. Mandina Pietro, nato a Ribera il 5 gennaio 1941 | » | 70 | » |
| 489. Mantellini Elio, nato a Milano il 6 marzo 1938 | » | 70 | » |
| 490. Mantovani Gianni, nato a Serravalle il 25 febbraio 1938 . | » | 70 | » |
| 491. Milone Edoardo, nato a Lanciano il 15 agosto 1942 | » | 70 | » |
| 492. Monaco Renato, nato a Fossombrone il 18 settembre 1938 . | » | 70 | » |
| 493. Muoio Luciano, nato a Mogadiscio il 18 ottobre 1939 . | » | 70 | » |
| 494. Nani Armando, nato a Napoli il 18 marzo 1916 . | » | 70 | » |
| 495. Pace Emanuele Filiberto, nato a Velletri il 4 gennaio 1936 | » | 70 | » |
| 496. Pepe Lucio, nato a Bompietro il 5 dicembre 1921 | » | 70 | » |
| 497. Puddu Bruno, nato ad Ulassai il 25 ottobre 1927 | » | 70 | » |
| 498. Raimondi Costantino, nato a Napoli il 4 luglio 1919 | » | 70 | » |
| 499. Randazzo Ernesto, nato ad Adrano il 2 agosto 1935 . . . . | » | 70 | » |
| 500. Rigoli Giuseppe, nato a Taurianova il 22 gennaio 1923 . . . . | » | 70 | » |
| 501. Rini Sergio, nato a Spongano il 28 ottobre 1941 . . . . . . . | punti | 70 | su 100 |
| 502. Romano Ennio, nato ad Assoro il 1° gennaio 1925 . . . . . . | » | 70 | » |
| 503. Sassi Pietro, nato a Vigevano il 1° febbraio 1930 . . . . . . | » | 70 | » |
| 504. Savatteri Angelo, nato ad Agrigento il 4 novembre 1931 . . . . . | » | 70 | » |
| 505. Siciliani Marcello, nato a Napoli il 25 settembre 1939 . . . . . | » | 70 | » |
| 506. Smania Sergio, nato a Pescantina il 6 agosto 1926 . . . . . . | » | 70 | » |
| 507. Sorbino Giuseppe, nato a Napoli il 2 maggio 1930 . . . . . . | » | 70 | » |
| 508. Sorrentino Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni il 12 ottobre 1925 . . . | » | 70 | » |
| 509. Tondo Antonio, nato a Napoli il 20 novembre 1933 . . . . . | » | 70 | » |
| 510. Trivellini Giovanni, nato a Milano il 12 febbraio 1938 . . . . . . . | » | 70 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(739)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventiquattro posti di consigliere in prova.**

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 1, gennaio-anno 1977, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 25 gennaio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

**(1172)**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Trento**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 940, in data 27 febbraio 1976, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Trento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10262, in data 7 dicembre 1976, relativa alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Trento, i signori:

*Presidente*:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale della provincia autonoma di Trento.

*Membri*:

Cicchini dott. Italo, veterinario provinciale superiore;
Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica, medico veterinario dell'Università degli studi di Milano;
Mora prof. Arturo, dell'Università degli studi di Bologna;
Fracaiossi dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Faccincani prof. Franco, direttore del macello di Verona.

*Segretario*:

Morandini dott. Pino, funzionario della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 29 dicembre 1976

*Il presidente*: GRIGOLLI

**(1077)**

**Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 446, in data 31 gennaio 1975, con la quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9865, in data 26 novembre 1976, tramite la quale si è provveduto alla approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1974:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Cavagna Arrigo | punti | 67,830 | su 100 |
| 2. Fontanari Renzo | » | 60,406 | » |
| 3. Campana Remo | » | 53,531 | » |
| 4. Caliceti Roberto | » | 49,158 | » |
| 5 Sebastiani Bruno | » | 48,963 | » |
| 6. Nava Roberto | » | 47,937 | » |
| 7. Mengon Alberto | » | 46,551 | » |
| 8. Vescovi Lorenzo | » | 45,780 | » |
| 9 Signoretti Romeo | » | 45,500 | » |
| 10. Vannuttelli De Poli Giorgio | » | 45,100 | » |
| 11. Guella Sandro | » | 45,000 | » |
| 12. Fanini Gian Battista | » | 44,500 | » |
| 13. Zoller Marco | » | 44,000 | » |
| 14. Coassin Renato | » | 43,600 | » |
| 15. Predieri Wilder | » | 43,500 | » |
| 16. Piero Pieretti | » | 43,400 | » |
| 17. Perusi Luigi | » | 43,300 | » |
| 18 Marchesan Rocco | » | 43,200 | » |
| 19. Mainardi Domenico | » | 43,100 | » |
| 20. Casolari Massimo | » | 43,000 | » |
| 21. Caldiani Carlo | » | 42,500 | » |
| 22. Fabbri Giorgio | » | 41,500 | » |
| 23. Chenetti Ferruccio | » | 41,000 | » |
| 24. Benatti Carlo | » | 40,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 16 dicembre 1976

*Il presidente*: GRIGOLLI

**(1078)**

## OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

**Concorso ad un posto di aiuto di geriatria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

**(1267)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

**(1200)**

## OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale e immunoematologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

**(1201)**

## SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

**(1266)**

# REGIONI

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. **41.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, riguardante la regolamentazione dei consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai consorzi forestali ed alle aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.

I consorzi forestali e le aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo ».

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 150.000.000 previsto all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 34, viene elevato per l'esercizio 1976 a L. 200.000.000.

Alla spesa si fa fronte mediante prelievo di L. 50.000.000 dal cap. 7250 del bilancio della Regione esercizio 1976, alla voce « 1° finanziamento della legge progetto ».

Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 7250. — Partita: 1° finanziamento legge progetto . . . . . . . . . L. 50.000.000

*In aumento*:

Cap. 4311. — Contributi ai consorzi forestali e aziende speciali . . . . L. 50.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. **42.**

**Modifiche ed integrazioni al terzo comma, art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64: « Costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (unità locali dei servizi sociali e sanitari) ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Di regola il consorzio dovrà comprendere comuni appartenenti allo stesso comprensorio qualora però lo richiedano le condizioni geomorfologiche e demografiche del territorio, anche in relazione a situazioni di carenza delle strutture sanitarie esistenti, il consorzio potrà eccezionalmente costituirsi tra i comuni appartenenti a due o più comprensori, purché si tratti di comprensori coincidenti con comunità montane. Il consorzio può invece comprendere comuni situati in diverse circoscrizioni provinciali ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. **43.**

**Rifinanziamento e modifica della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70. Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, recante « Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale » è rifinanziata per l'anno 1976, con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

« La domanda per la concessione del contributo, accompagnata dal programma e dal preventivo delle entrate ed uscite, deve pervenire al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno per le iniziative che si intendono realizzare nell'anno stesso e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'ammissione al contributo è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L'ammontare del contributo sarà determinato con deliberazione della giunta regionale, su presentazione di una relazione finale e della documentazione delle entrate ed uscite.

Il contributo non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e con un limite massimo di lire 5 milioni per ogni manifestazione ».

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il prelievo di lire 200 milioni dal cap. 5300 - partita « Manifestazioni fieristiche; mostre e convegni » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e con l'istituzione del cap. 1400 dal titolo: « Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) » con lo stanziamento di lire 100 milioni e del cap. 4961 dal titolo: « Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) » con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (Elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio) - partita « Manifestazioni fieristiche, mostre e convegni » . . . . L. 200.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 1400. — Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) . . . . . . L. 100.000.000

Cap. 4961. — Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (legge regionale 9 giugno 1975, n. 70) . . . . . . . . » 100.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 44.

**Abbandono delle pene pecuniarie di imposta di modesto valore.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Può essere consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie quando le stesse siano di importo non superiore a L. 500.

All'annullamento dei crediti medesimi si procede mediante decreti cumulativi del presidente della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 45.

**Compensi ai medici condotti incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario comunale o consorziale e agli ufficiali sanitari incaricati delle funzioni di medico provinciale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in funzione dei consorzi socio-sanitari (ULSSS), con i quali verranno diversamente organizzate ed esercitate le funzioni di ufficiale sanitario, ai medici condotti incaricati, a norma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delle funzioni di ufficiale sanitario, spetta un compenso forfettario annuale commisurato all'entità della popolazione dei comuni in cui è prestata l'opera di incaricato secondo le quote sotto indicate:

comuni fino a 5.000 abitanti . . . . . . L. 300.000
comuni da 5.001 a 10.000 abitanti . . . . . » 420.000
comuni da 10.001 a 20.000 abitanti . . . . . » 480.000
comuni con oltre 20.000 abitanti . . . . . » 720.000

Art. 2.

Il regolamento comunale o consorziale, di cui all'art. 66 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è integrato a ogni effetto, per le ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 33 dello stesso regio decreto, dalle disposizioni di cui al precedente articolo della presente legge.

Art. 3.

Agli ufficiali sanitari incaricati delle funzioni di medico provinciale, ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, spetta un compenso mensile onnicomprensivo di lire 120 mila.

La spesa sarà fronteggiata con i fondi di cui al cap. 450 del bilancio della Regione: « Compensi a estranei all'amministrazione per incarichi speciali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 dicembre 1976

TOMELLERI

(704)

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 68.

**Integrazione delle sovvenzioni disposte a favore dei comuni e delle province isolane ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30 e 4 luglio 1973, n. 15, per l'attuazione del programma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

L'importo originario delle sovvenzioni disposte a favore delle province e dei comuni isolani per l'attuazione del programma di completamento di opere pubbliche finanziato ai sensi delle

leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30 e 4 luglio 1973, n. 15, e di cui all'elenco allegato al decreto del presidente della giunta regionale n. 173 del 22 ottobre 1973, può essere incrementato, al fine di rendere congrue le sovvenzioni medesime rispetto alla spesa effettivamente necessaria per l'appalto delle opere, in misura di norma non superiore al 70 per cento.

Art. 2.

L'integrazione finanziaria di cui al precedente articolo è disposta con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti, sulla base di progetti aggiornati nei prezzi o di gare d'appalto con offerte in aumento, sempreché all'appalto delle opere venga provveduto entro la data 1° luglio 1977.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte mediante utilizzo, nella quota parte di lire 2.500.000.000, dei fondi statali assegnati alla Sardegna per l'attuazione dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e conseguente impinguamento di pari importo del cap. 26531 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 dicembre 1976

SODDU

---

## LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 69.

**Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sullo avvio della riforma ospedaliera e sanitaria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« *Diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta.* — A decorrere dal 1° gennaio 1975 la Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta esclusivamente a favore dei soggetti assistibili di cui agli articoli 1, primo comma, 7 ed 8 della presente legge, residenti in Sardegna che intendono ricoverarsi in istituti pubblici o case di cura private non convenzionati, ovunque ubicati.

Gli interessati all'assistenza ospedaliera in forma indiretta avanzeranno richiesta scritta all'assessorato all'igiene e sanità, corredata della documentazione comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera nonchè della certificazione medica attestante la necessità del ricovero, indicando il luogo di cura prescelto.

L'assessorato all'igiene e sanità, effettuati gli opportuni accertamenti amministrativi e sanitari, rilascerà l'autorizzazione al ricovero.

La Regione rimborserà agli interessati una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni presso le case di cura private convenzionate ubicate nel territorio della Sardegna. In ogni caso l'ammontare della quota rimborsata non potrà risultare maggiore di quello relativo al complesso delle spese di ricovero e cura effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso di ricovero d'urgenza in istituti pubblici o case di cura private non convenzionati ovunque ubicati, gli interessati, ai fini dell'ottenimento del rimborso della quota come stabilita nel comma precedente, dovranno comunicare l'avvenuto ricovero all'assessorato all'igiene e sanità con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il quinto giorno dalla data di ricovero. Alla lettera di comunicazione dovrà essere allegata la certificazione sanitaria comprovante l'urgenza.

La notifica oltre il termine sopraindicato è ammessa soltanto nel caso di effettiva impossibilità da parte dell'interessato o di chi per lui, da comprovarsi mediante idonea documentazione.

Il rimborso della spesa è in ogni caso subordinato alla ratifica dell'avvenuto ricovero da parte dell'assessorato all'igiene e sanità.

Entro trenta giorni dalla data di dimissione conseguente al ricovero ospedaliero sia ordinario che urgente, gli interessati dovranno inoltrare — tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — formale domanda di rimborso all'assessorato alla igiene e sanità della Regione, allegando la copia della cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria e la documentazione quietanzata a saldo in originale delle spese di ricovero e cura.

Sono ratificati, agli effetti del rimborso nei limiti precisati a favore degli aventi diritto all'assistenza in forma indiretta, i ricoveri di urgenza avvenuti dal 1° gennaio 1975 sino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge di modifica.

Sono altresì ratificati i ricoveri ordinari verificatisi nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorchè in carenza dell'impegnativa rilasciata dall'amministrazione regionale.

Le ratifiche di cui ai due precedenti commi sono subordinate alla condizione che gli interessati abbiano già inoltrata richiesta di rimborso o provvedano ad inoltrarla entro trenta giorni dal termine finale del periodo di tempo previsto nei due commi precedenti.

Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria nonchè la documentazione in originale, quietanzata a saldo delle spese di ricovero e cura ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« *Disciplina dei ricoveri all'estero per prestazioni di particolare rilevanza specialistica.* — La Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Sardegna che necessitino di interventi di ordine terapeutico di particolare rilevanza specialistica in relazione a quegli eventi morbosi che, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, verranno indicati dal presidente della giunta regionale con proprio decreto da aggiornare almeno una volta all'anno, e che non possono essere razionalmente e tempestivamente trattati presso luoghi di ricovero e cura situati nel territorio nazionale, autorizzando gli interessati ad usufruire all'estero delle necessarie prestazioni esclusivamente ospedaliere.

L'onere delle spese del ricovero e della cura, di cui al comma precedente, posto a carico degli aventi diritto debitamente autorizzati, viene assunto dall'amministrazione regionale.

Ai fini di usufruire delle prestazioni sanitarie di cui al primo comma del presente articolo da effettuarsi presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, gli interessati avanzeranno formale richiesta all'assessorato all'igiene e sanità corredata della documentazione comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera, di adeguata documentazione sanitaria specialistica, comprendente gli esami complementari inerenti al caso, atta a definire la particolare indicazione terapeutica, della indicazione del luogo di ricovero e cura ritenuto idoneo ad effettuare le prestazioni sanitarie del caso, nonchè del preventivo di spesa rilasciato dallo stesso luogo di cura.

L'assessore all'igiene e sanità, esperiti gli accertamenti ed i controlli diagnostici tramite un ente ospedaliero od una clinica universitaria, convenzionata ai sensi dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nella Regione sarda e nella cui competenza nosologica rientrano le prestazioni richieste, decide in ordine alla richiesta stessa entro otto giorni dalla data di ricezione e provvede a notificare all'interessato la decisione adottata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di cinque giorni dalla data della decisione stessa.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente lo interessato ha facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 41 dello statuto speciale per la Sardegna, entro quindici giorni dalla data di notifica.

Sul ricorso la giunta regionale decide con decreto del suo presidente, nel termine di trenta giorni, sentita l'apposita commissione composta come segue:

da un primario ospedaliero o docente universitario di ruolo, responsabile di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, nominato dal presidente della giunta regionale;

da un medico designato dall'assessore all'igiene e sanità;

da un medico designato dall'interessato, in sede di ricorso.

Presiede la commissione il competente nominato dal presidente della giunta regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

A tutti i componenti la commissione, escluso quello designato dall'interessato, vengono corrisposti le medaglie fisse di presenza, la indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Sono ratificati, agli effetti del rimborso a favore degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera — nei termini di cui al terzo comma del presente articolo — i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale dal 1° gennaio 1975 e sino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge di modifica a condizione che siano stati autorizzati dall'assessorato all'igiene e sanità o dagli enti mutualistici e casse mutue anche aziendali in nome e per conto della Regione sarda.

Sono altresì ratificati i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorchè in carenza dell'autorizzazione dell'assessorato all'igiene e sanità, per i quali gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera abbiano avanzato richiesta di rimborso corredata della documentazione sanitaria comprovante la necessità di ricovero.

Il rimborso delle spese di ricovero e cura sostenute dagli interessati per i ricoveri di cui ai due precedenti commi sarà disposto a favore dei medesimi sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale, rapportando il valore del conto espresso in valuta estera a quello del cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui l'interessato ha provveduto al saldo.

L'assessore all'igiene e sanità è autorizzato ad erogare contributi forfettari per le spese di viaggio e permanenza del malato e di eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza, nel caso il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese.

Tali condizioni dovranno essere comprovate da certificazione del sindaco del comune di residenza e da documentazione dell'interessato ».

Art. 3.

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l'art. 4, il seguente art. 4-*bis*:

« *Modalità di pagamento.* — I pagamenti degli oneri di cui al precedente art. 4 vengono ordinati dall'assessore all'igiene e sanità, nei limtii del preventivo di spesa allegato alla richiesta, in favore del luogo di ricovero e cura situato fuori del territorio nazionale che effettua le prestazioni a favore degli aventi diritto debitamente autorizzati con riserva di eventuale conguaglio alla presentazione del conto a saldo.

A richiesta del luogo di ricovero e cura possono essere disposte anticipazioni in misura non superiore, complessivamente, al 70 per cento della spesa preventivata.

Per l'effettuazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti l'assessore all'igiene e sanità dispone, all'inizio di ogni trimestre, nella misura ritenuta congrua, apposita apertura di credito in favore del cassiere regionale, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 4.

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l'art. 6, il seguente art. 6-*bis*:

« *Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto, in base a convenzioni od accordi internazionali.* — A decorrere dal 1° gennaio 1975 la Regione assicura l'assistenza ospedaliera ai soggetti assistibili residenti in Sardegna che ne abbiano diritto in virtù di convenzioni o di accordi internazionali vigenti, che si trovino all'estero per motivi diversi da quelli disciplinari dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

L'assistenza ospedaliera viene erogata in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni o negli accordi internazionali di cui al comma precedente e nei limiti ivi previsti ».

Art. 5.

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l'art. 12, il seguente art. 12-*bis*:

« *Delega all'emissione delle impegnative per l'assistenza diretta e delle autorizzazioni per l'assistenza indiretta.* — L'assessore all'igiene e sanità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista al terzo comma dell'art. 2 della presente legge e della emissione dell'impegnativa di cui all'ultimo comma del precedente art. 12, potrà delegare i medici provinciali, gli ufficiali sanitari o altri medici dipendenti dai comuni dove sono ubicati le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui allo art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le case di cura private ».

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:

Cap. 15313-*bis*. — Rimborsi spese di viaggio e permanenza per degenti e accompagnatori per ricovero all'estero . . . . . . . . . L. 1.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 il cap. 11138 è incrementato di L. 1.000.000.

A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di L. 2.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La spesa per l'attuazione dei commi precedenti fanno carico ai capitoli 15313-*bis* e 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 dicembre 1976

SODDU

(699)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770370)